

Sabato 30 gennaio 2021

## IL CASO DEL GIORNO

## La nomina del liquidatore bypassa lo scioglimento

/ Maurizio MEOLI

In tema di società di persone, l'art. 2275 comma 1 c.c. stabilisce che, se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori nominati con il consenso di tutti i soci o, **in caso di disaccordo**, dal presidente del Tribunale.

In tale contesto, l'intervento suppletivo dell'organo giudiziario, con il relativo provvedimento di nomina dei liquidatori, si colloca nell'ambito della **volontaria giurisdizione**; per cui, si dice, l'intervento del giudice non è rivolto a comporre conflitti incidenti su situazioni di diritto soggettivo, presupponendo l'esistenza di una pacifica situazione di fatto che non leda diritti soggettivi, ma che, tuttavia, richieda una regolamentazione immediata dei rapporti che ne derivano, con provvedimenti aventi natura non decisoria ma "amministrativa", emessi da un "giudice non giudicante", in quanto privo del potere di dirimere controversie.

Secondo una prima [...]

PAGINA 2

## FISCO

## Tardive fatturazioni allo SdI con ravvedimento non sempre conveniente

*Può essere opportuno attendere l'atto di contestazione della sanzione*

/ Alfio CISSELLO

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2021, ha fornito un chiarimento che, sebbene sotto certi aspetti possa apparire scontato, è tuttavia della massima importanza. Sovente, il contribuente, per le più varie ragioni, può commettere errori che si sostanziano nella tardiva emissione di più fatture (dunque nella tardiva trasmissione delle stesse allo SDI), nonostante le medesime siano state tempestivamente registrate e fatte confluire nella competente liquidazione periodica. In questo caso, se il contribuente intende **sanare la violazione**, ha davanti a sé due possibilità: o ravvedersi o attendere l'atto di contestazione della sanzione.

Ciò che rende a volte complicata la decisione è la circostanza seguente: se ci si ravvede non è possibile applicare il cumulo giuridico, istituto di prerogativa esclusiva degli uffici, mentre se si attende l'atto di **contestazione** delle sanzioni il cumulo viene applicato d'ufficio.

Nel caso esposto, la risposta resa a Telefisco è un po' laconica, in quan-

to relativamente alla sanzione applicabile si limita a riportare le **sanzioni** previste dall'art. 6 del DLgs. 471/97:

- dal 90% al 180% della maggiore imposta con minimo di 500 euro, in breve quando la violazione ha determinato un mancato versamento dell'IVA (si pensi al classico caso in cui si fattura un importo inferiore a quello reale);

- da 250 euro a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla liquidazione.

Ogni tardiva fatturazione è una violazione a sé stante, a prescindere dal fatto che sia soggetta a sanzione proporzionale (nel qual caso, sempre per ogni violazione, c'è il minimo di 500 euro) oppure fissa.

Quest'ultima sembra la fattispecie che ci occupa, nonostante la risposta non lo confermi espressamente: da un lato, ci sono state molteplici **tardive fatturazioni**, dall'altro, non c'è stato riflesso sull'imposta, visto che la liquidazione è stata correttamente eseguita e l'IVA versata.

L'art. 12 del DLgs. 472/97, in una fattispecie come quella in [...]

PAGINA 3

## IN EVIDENZA

Somme da definizione al terzo delle sanzioni rateizzabili

Sconto dell'acconto 2020 al debutto nel modello IRAP 2021

Pubblicati i modelli REDDITI 2021 PF, SP, SC ed ENC

Dichiarazione su modello non conforme ravvedibile

## ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 9

## FISCO

## Nei modelli ISA le cause di esclusione connesse all'emergenza COVID-19

/ Paola RIVETTI

Con il provvedimento n. 27444 del 28 gennaio, pubblicato ieri, sono stati approvati i **175 modelli ISA** applicabili per il periodo d'imposta 2020, che costituiscono parte [...]

PAGINA 4

# La nomina del liquidatore bypassa lo scioglimento

Secondo la ricostruzione prevalente, è possibile la nomina giudiziale del liquidatore anche con contrasti sull'esistenza della causa di scioglimento

/ Maurizio MEOLI

In tema di società di persone, l'[art. 2275](#) comma 1 c.c. stabilisce che, se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d'accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori nominati con il consenso di tutti i soci o, **in caso di disaccordo**, dal presidente del Tribunale.

In tale contesto, l'intervento suppletivo dell'organo giudiziario, con il relativo provvedimento di nomina dei liquidatori, si colloca nell'ambito della **volontaria giurisdizione**; per cui, si dice, l'intervento del giudice non è rivolto a comporre conflitti incidenti su situazioni di diritto soggettivo, presupponendo l'esistenza di una pacifica situazione di fatto che non leda diritti soggettivi, ma che, tuttavia, richieda una regolamentazione immediata dei rapporti che ne derivano, con provvedimenti aventi natura non decisoria ma "amministrativa", emessi da un "giudice non giudicante", in quanto privo del potere di dirimere controversie.

Secondo una prima ricostruzione, la nomina del liquidatore giudiziale, ex [art. 2275](#) c.c., sarebbe possibile esclusivamente quando **non sia controverso** tra i soci l'avvenuto scioglimento della società: la configurazione del provvedimento di cui si tratta come atto di volontaria giurisdizione circoscriverebbe, infatti, la sua ammissibilità all'ipotesi in cui la società, trovandosi certamente in stato di liquidazione per l'avvenuto scioglimento (incontestato o incontestabile), non possa procedere all'attività liquidatoria per l'assenza dell'organo a ciò abilitato, mancando l'accordo dei soci sulla sua designazione.

Qualora, invece, vi fosse disaccordo, oltre che sulla nomina del liquidatore, anche sull'esistenza stessa della causa di scioglimento, la competenza si sposterebbe **in sede contenziosa**, sede nella quale confluirebbe, in ossequio al principio di economia processuale, anche la nomina dell'organo liquidatorio. Da qui l'affermazione dell'inammissibilità del ricorso volto all'instaurazione del procedimento camerale e dell'illegittimità del provvedimento eventualmente emesso in tale sede, impugnabile con ricorso per Cassazione ex [art. 111](#) della Costituzione, in quanto atto decisorio eccedente l'area della volontaria giurisdizione (cfr. Cass. n. [61/2003](#), Trib. Vercelli [29 dicembre 2011](#), Trib. Mantova [16 gennaio 2012](#), Trib. Milano [10 luglio 2017](#) e Trib. Milano 12 luglio 2017 n. [7877](#)).

Secondo la ricostruzione prevalente – suffragata prima della riforma del diritto societario dalle Sezioni Unite della Cassazione e confermata anche in seguito al ricordato intervento legislativo – nell'ambito del procedimento di liquidazione di una società, al fine di

supplire all'omissione dei soci o dei competenti organi societari, è possibile ottenere la nomina giudiziale dei liquidatori, in camera di consiglio, con provvedimento di volontaria giurisdizione, **anche in presenza di contrasti** sull'effettiva esistenza della causa di scioglimento (cfr. Cass. SS.UU. nn. [9231/2002](#) e [11104/2002](#), nonché Cass. nn. [4113/2004](#), [2078/2005](#), [12677/2009](#) e [15070/2011](#), e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Treviso [19 aprile 2010](#), Trib. Milano [7 aprile 2012](#), Trib. Bologna [29 maggio 2014](#), Trib. Milano [24 marzo 2015](#) e Trib. Torre Annunziata 7 ottobre 2015).

La *ratio* del potere attribuito al presidente del Tribunale (nelle società personali) è individuabile, da un lato, nell'esigenza di evitare che la società, in una fase così delicata, rimanga priva per un periodo indeterminato degli organi deputati a gestire la liquidazione; dall'altro, dal fatto che il legislatore non risulterebbe affatto subordinare la nomina di tali organi alla previa definizione dei contrasti circa l'effettivo scioglimento.

L'eventuale esistenza di tali contrasti non osterebbe, quindi, alla pronuncia, in camera di consiglio, sull'istanza di nomina giudiziale del liquidatore e non altererebbe la natura della decisione surrogatoria, che resterebbe un atto di volontaria giurisdizione. Il decreto con il quale si provvede alla nomina dei liquidatori, quindi, non sarebbe suscettibile di ricorso per Cassazione, a norma dell'[art. 111](#) della Costituzione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che **non assume carattere decisorio** neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e il Presidente del Tribunale si sia pronunciato sul punto.

Tutto ciò, nella **piena autonomia** delle due tipologie di procedimento, nel senso che ben potrebbe essere instaurato il procedimento camerale sia prima sia durante il procedimento ordinario (cfr. App. Salerno [3 maggio 2012](#)).

Di conseguenza – si afferma nelle Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria del Tribunale di Milano – anche in assenza di una concorde ricognizione da parte di tutti i soci della ricorrenza di una causa di scioglimento – e, anzi, anche in presenza di dissenso tra i soci quanto a tale ricorrenza – ciascun socio di società di persone è legittimato a richiedere la nomina del liquidatore, allegando e documentando la ricorrenza di una causa di scioglimento diversa da quella di cui al n. 3 dell'[art. 2272](#) c.c. (ovvero per volontà di tutti i soci), nonché la **mancata collaborazione** degli altri soci quanto alla nomina del liquidatore.

# Tardive fatturazioni allo SdI con ravvedimento non sempre conveniente

Può essere opportuno attendere l'atto di contestazione della sanzione

/ Alfio CISSELLO

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di [Telefisco 2021](#), ha fornito un chiarimento che, sebbene sotto certi aspetti possa apparire scontato, è tuttavia della massima importanza.

Sovente, il contribuente, per le più varie ragioni, può commettere errori che si sostanziano nella tardiva emissione di più fatture (dunque nella tardiva trasmissione delle stesse allo SDI), nonostante le medesime siano state tempestivamente registrate e fatte confluire nella competente liquidazione periodica.

In questo caso, se il contribuente intende **sanare la violazione**, ha davanti a sé due possibilità: o ravvedersi o attendere l'atto di contestazione della sanzione.

Ciò che rende a volte complicata la decisione è la circostanza seguente: se ci si ravvede non è possibile applicare il cumulo giuridico, istituto di prerogativa esclusiva degli uffici, mentre se si attende l'atto di **contestazione** delle sanzioni il cumulo viene applicato d'ufficio.

Nel caso esposto, la risposta resa a Telefisco è un po' laconica, in quanto relativamente alla sanzione applicabile si limita a riportare le **sanzioni** previste dall'[art. 6](#) del DLgs. 471/97:

- dal 90% al 180% della maggiore imposta con minimo di 500 euro, in breve quando la violazione ha determinato un mancato versamento dell'IVA (si pensi al classico caso in cui si fattura un importo inferiore a quello reale);
- da 250 euro a 2.000 euro, se la violazione non ha inciso sulla liquidazione.

Ogni tardiva fatturazione è una violazione a sé stante, a prescindere dal fatto che sia soggetta a sanzione pro-

porzionale (nel qual caso, sempre per ogni violazione, c'è il minimo di 500 euro) oppure fissa.

Quest'ultima sembra la fattispecie che ci occupa, nonostante la risposta non lo confermi espressamente: da un lato, ci sono state molteplici **tardive fatturazioni**, dall'altro, non c'è stato riflesso sull'imposta, visto che la liquidazione è stata correttamente eseguita e l'IVA versata.

L'[art. 12](#) del DLgs. 472/97, in una fattispecie come quella in esame, prevede la necessità di applicare la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio.

## Sanzione fissa se l'IVA è stata versata

Così, ipotizzando che l'Ufficio applichi la sanzione fissa minima (250 euro) e l'aumento da cumulo giuridico minimo (un quarto), se le violazioni sono tante può essere sicuramente conveniente attendere l'atto di contestazione della sanzione. Atto che, bisogna sempre ricordarlo, può essere definito al terzo ai sensi dell'[art. 16](#) del DLgs. 472/97, sugli importi che risultano dopo l'applicazione del **cumulo giuridico** (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 13 marzo 2015 n. [10](#), § 6.1).

Invece, se si opta per il ravvedimento, il contribuente non può in autonomia applicare il cumulo giuridico, istituto che, postulando valutazioni discrezionali, è di prerogativa esclusiva degli uffici. Detto diversamente, se si tratta di 1.000 tardive fatturazioni, ci sarà una sanzione di 250 euro per violazione, sia pure ridotta in conseguenza del **ravvedimento**.

# Nei modelli ISA le cause di esclusione connesse all'emergenza COVID-19

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli applicabili per il periodo d'imposta 2020

/ Paola RIVETTI

Con il provvedimento n. 27444 del 28 gennaio, pubblicato ieri, sono stati approvati i **175 modelli ISA** applicabili per il periodo d'imposta 2020, che costituiscono parte integrante dei modelli REDDITI 2021.

I nuovi modelli recepiscono le cause di esclusione che erano state approvate dalla Commissione degli esperti in attuazione dell'[art. 148](#) comma 1 del DL 34/2020 (c.d. DL "Rilancio"). Come si ricorderà, la norma aveva disposto, in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, l'adozione di particolari misure di elaborazione degli ISA, strumentali all'introduzione di nuove cause di esclusione e di specifici **correttivi** per far fronte delle conseguenze negative determinatesi per effetto delle misure restrittive introdotte per contenere l'emergenza sanitaria.

Le nuove cause di esclusione previste dai modelli per il 2020 interessano:

- i contribuenti che hanno subito una **diminuzione** dei ricavi ovvero dei compensi di almeno il **33%** nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente (codice 16 nel modello REDDITI);
- i contribuenti che hanno aperto la **partita IVA** a partire dal 1° gennaio **2019** (codice 17 nel modello REDDITI);
- i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella n. 2 allegata alle istruzioni – Parte generale (si tratta, a titolo esemplificativo, dei settori della ristorazione, del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona, del settore sportivo, del settore dello spettacolo e ricreativo; codice 18 nel modello REDDITI).

Le istruzioni alla compilazione dei modelli precisano che, analogamente alle imprese multiattività e agli appartenenti a un gruppo IVA, i soggetti che dichiareranno di trovarsi in una delle predette condizioni dovranno comunque **allegare** il modello ISA alla dichiarazione

dei redditi. Per tutte le altre cause di esclusione, invece, è confermata l'esclusione dalla presentazione del modello ISA.

In relazione ai quadri relativi ai dati contabili, nei modelli relativi alle attività professionali è stata completata la sostituzione del quadro G con il **quadro H**, il quale presenta una struttura e una composizione dei righe sostanzialmente coincidente con quella del quadro RE del modello REDDITI.

Nel recepire la previsione dell'[art. 10-bis](#) del DL 137/2020, una specifica avvertenza è stata introdotta nelle istruzioni alla compilazione dei quadri F e H in merito al fatto che i **contributi a fondo perduto** riconosciuti a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica, sulla base degli [articoli 25](#) del DL n. 34/2020 (DL "Rilancio"), [59](#) del DL n. 104/2020 (DL "Agosto"), [1](#) del DL n. 137/2020 (DL "Ristori") e [2](#) del DL n. 149/2020 (DL "Ristori-bis"), non concorrono alla formazione del reddito e, pertanto, non devono essere indicati in alcun rigo dei predetti quadri.

Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020, distinguendo tra:

- acquisizione **massiva** dai dati da parte degli intermediari (differenziando ulteriormente a seconda che l'intermediario sia già in possesso di delega alla consultazione del Cassetto fiscale oppure ne sia privo);
- acquisizione **puntuale** da parte del contribuente e dell'intermediario delegato.

Infine, nell'allegato n. 4 al provvedimento sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito del decreto di approvazione, a partire dall'annualità d'imposta 2021.

# Somme da definizione al terzo delle sanzioni rateizzabili

Bisogna dimostrare lo stato di disagio economico

/ **Alfio CISSELLO**

In tutti gli istituti deflativi del contenzioso, è ammesso il **pagamento rateale** delle somme; gli effetti dell'inadempimento trovano esaustiva disciplina nell'[art. 15-ter](#) del DPR 602/73.

C'è però una sola eccezione, rappresentata dalla definizione agevolata delle sole sanzioni, di cui agli [artt. 16 e 17](#) del DLgs. 472/97.

Mediante questo istituto, in sostanza il contribuente può:

- se si tratta di avviso di accertamento o di liquidazione, **definire al terzo** le sanzioni continuando nel processo per l'imposta;
- se si tratta di atto di contestazione di sole sanzioni, definire le sanzioni al terzo evitando il ricorso (in questo caso è una sostanziale acquiescenza).

In entrambe le ipotesi, gli importi vanno pagati per intero entro il termine per il **ricorso**, senza alcuna possibilità di dilazione.

Però, l'[art. 24](#) commi 2 e 3 del DLgs. 472/97 (norma che, per quanto ci consta, non ha mai avuto una grande applicazione pratica) stabilisce: "L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può **eccezionalmente** consentire, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta".

L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte fornite a [Telefisco 2021](#), specifica che altresì le somme che vanno pagate a seguito di definizione agevolata (in breve il terzo delle sanzioni) possono essere rateizzate ai sensi della norma richiamata.

Spetta comunque alla singola Direzione provinciale la decisione circa la possibilità di concedere la dilazione. Inoltre, questa non è automatica, dovendosi dimostrare di trovarsi in condizioni **economiche disagiate**, requisito che ogni ufficio deve valutare.

Viene precisato che se non si paga **una qualsiasi delle rate**, la definizione (dunque la riduzione al terzo della sanzione) rimane solo se la totalità delle somme che residuano vengono pagate entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

In caso contrario, in sostanza la definizione decade e la sanzione è dovuta in misura piena.

## Il mancato pagamento fa saltare la definizione

Effettivamente, nel caso della definizione agevolata non esiste un meccanismo analogo all'[art. 15-ter](#) del DPR 602/73, che mantiene ferma la definizione se gli importi sono pagati entro il termine di pagamento della **rata successiva**. Come precisato a Telefisco 2021, la definizione, nella fattispecie esposta, non si perfeziona con il pagamento della prima rata, ma di tutti gli importi dovuti. Precisano le Entrate: "Il versamento puntuale (entro i termini per il ricorso) della prima rata, da solo, non perfeziona l'istituto in esame, con la conseguenza che il pagamento di ogni successiva rata oltre le scadenze stabilite e, a maggior ragione, l'eventuale omesso versamento, comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata e il ripristino del debito originario".

Ad ogni modo, l'apertura delle Entrate va salutata con favore, in quanto tradizionalmente veniva negata ogni forma di dilazione delle sanzioni definite al terzo, stante l'assenza di una **espressa disciplina**.



# Sconto dell'acconto 2020 al debutto nel modello IRAP 2021

Per chi fruisce del beneficio necessaria anche la compilazione del prospetto "Aiuti di Stato"

/ Luca FORNERO

Con il provvedimento n. [28883](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello IRAP 2021** e le relative istruzioni, che recepiscono le novità normative e interpretative applicabili dal 2020.

Tra di esse, un posto di assoluto rilievo assume l'esclusione dell'obbligo di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 prevista dall'[art. 24](#) del DL 34/2020. In base a tale disposizione, i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, assicurazioni e Amministrazioni pubbliche) con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al **19 maggio 2020** (2019 per i contribuenti "solari"), sono esclusi dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo d'imposta successivo (2020, per i soggetti "solari").

Rimane fermo il versamento dell'**acconto** dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i "solari").

La norma citata prevede poi che "l'importo di tale versamento [il primo acconto 2020 che in realtà non doveva essere corrisposto, ndr] è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo di imposta".

In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020 (rigo IR26 del modello IRAP 2021), dall'imposta dovuta per il 2020 (che andrà indicata nel rigo IR21 "Totale imposta" della dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto effettivamente versata,

anche la prima rata, pur se non pagata. Per indicare tale acconto "figurativo", è stata inserita, all'interno del rigo IR25, la **colonna 2** "Art. [24](#) - D.L. n. 34/20".

Ciò posto, le istruzioni rammentano altresì che, secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. [27/2020](#), il primo acconto IRAP escluso dall'obbligo di versamento deve essere calcolato con il **metodo storico**, sempre che, con quest'ultimo, non si determini un ammontare superiore a quello da corrispondere sulla base dell'imposta effettivamente dovuta per il 2020.

Così, se il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2020 è pari a 1.000 euro e l'imposta che sarà effettivamente dovuta per il 2020, da indicare nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2021, a 1.200 euro, l'importo del primo acconto IRAP 2020 non dovuto, che sarà scomputato dall'imposta dovuta a saldo per lo stesso 2020, è:

- per un soggetto ISA, pari a 500 euro (vale a dire, il 50% di 1.000);
- per un soggetto estraneo agli ISA, pari a 400 euro (vale a dire, il 40% di 1.000).

Laddove, invece, l'imposta che sarà effettivamente dovuta per il 2020, da indicare nel **rigo IR21** della dichiarazione IRAP 2021, sia pari a 800 euro, il primo acconto IRAP 2020 escluso dal versamento, da scomputare dall'imposta dovuta a saldo per il 2020, sarà di:

- 400 euro (vale a dire, il 50% di 800), per i soggetti ISA;
- 320 euro (vale a dire, il 40% di 800), per i soggetti estranei agli ISA.

Chi fruisce dell'agevolazione in commento deve compilare altresì la **sezione XVIII** "Aiuti di Stato" del quadro IS.

# Pubblicati i modelli REDDITI 2021 PF, SP, SC ed ENC

Tra le novità dei dichiarativi figurano la rivalutazione dei beni di impresa, i versamenti sospesi COVID-19 e il superbonus del 110%

## / REDAZIONE

Da ieri sono disponibili i modelli REDDITI 2021.

Nel dettaglio, sono stati approvati con distinti provvedimenti direttoriali i modelli di dichiarazione **"REDDITI 2021 SP"**, **"REDDITI 2021 SC"** e **"REDDITI 2021 ENC"**, con le relative istruzioni, che, rispettivamente:

- le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi;
- le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi;
- gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi.

In merito ai modelli REDDITI SP e SC, il frontespizio riporta le principali novità riguardanti l'anno di imposta 2020, tra cui vi sono:

- la nuova casella **"Dichiarazione integrativa errori contabili"** per segnalare la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza;
- l'indicazione dei contributi a **fondo perduto** che non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- l'indicazione delle **rivalutazioni** dei beni d'impresa nel quadro RQ;

- la presenza del superbonus e del bonus facciate nel quadro RS;
- l'indicazione del credito d'imposta sul riscatto degli alloggi sociali;
- la presenza di un prospetto nel quadro RS riservato ai versamenti sospesi COVID-19;
- l'introduzione nel quadro RU dei nuovi crediti d'imposta (ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, relativi all'emergenza COVID-19, ecc.).

## Nel modello ENC recepita la norma della L. 178/2020 sugli utili percepiti

Con riferimento al modello ENC 2021, si segnala che vi è l'indicazione della norma contenuta nel comma 44 dell'art. 1 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) che ha stabilito che gli **utili percepiti** dagli enti non commerciali non concorrono a formare il reddito imponibile nella **misura del 50%**, a condizione che l'ente svolga senza scopo di lucro una o più "attività di interesse generale" in specifici settori, per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Infine, è stato approvato anche il modello **REDDITI PF 2021**, nel quale, tra le altre cose, è stata adattata la sezione III A del quadro RP, riportando l'indicazione del nuovo **superbonus del 110%**.

# Dichiarazione su modello non conforme ravvedibile

Occorre però che il modello utilizzato sia quello approvato con provvedimento ministeriale

/ Dario AUGELLO

Nel corso di [Telefisco 2021](#) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di dichiarazione presentata su modello conforme a quello approvato con atto amministrativo, ma diverso da quello prescritto per la propria categoria di appartenenza soggettiva, la dichiarazione deve considerarsi **irregolare** (o inesatta) e non nulla.

Il caso concreto concerne un **ente non commerciale**, che per errore compila e trasmette il modello UNICO SC per le società di capitali, invece che il modello ENC per gli enti non commerciali, liquidando erroneamente le imposte sui proventi delle attività istituzionali.

La [dichiarazione irregolare](#), ad avviso dell'Agenzia, può essere emendata, utilizzando il modello corretto, mediante **ravvedimento** operoso: la sanzione applicabile, salvo che sia configurabile anche una infedeltà dichiarativa, è quella prevista dall'[art. 8](#) del DLgs. 471/97 per i vizi di forma, da 250 a 2.500 euro, con le riduzioni previste dall'[art. 13](#) del DLgs. 472/97.

Sul fronte dei versamenti, l'Agenzia chiarisce che l'eventuale **credito d'imposta**, generato da maggiori versamenti effettuati, può essere chiesto a rimborso con l'integrativa ovvero utilizzato in compensazione orizzontale o verticale, secondo le regole ordinarie ([art. 2](#), comma 8-bis del DPR 322/98).

Il chiarimento esposto dall'Agenzia è apprezzabile, tuttavia non convince la tesi secondo cui solo la dichiarazione irregolare, e non anche quella nulla, potrebbe essere emendata, se trasmessa nei termini.

In prima analisi va considerato che la dichiarazione è nulla o irregolare, quando è affetta da **vizi formali**, che attengono al contenuto o alla documentazione della dichiarazione, ma non incidono sulla determinazione della base imponibile o del tributo.

La [dichiarazione nulla](#) differisce da quella irregolare per la **maggiore gravità** del vizio formale: invero, secondo il chiarimento, mentre la dichiarazione redatta su modello diverso da quello prescritto per la propria categoria di appartenenza soggettiva deve considerarsi irregolare, viceversa, la dichiarazione redatta su un modello diverso da quello approvato con provvedimento ministeriale deve considerarsi nulla, in base alla previsione dell'[art. 1](#), comma 1 del DPR 322/98.

Dunque è nulla la dichiarazione presentata in via cartacea, se è prescritto che la trasmissione debba avvenire in via telematica. Allo stesso modo è nulla la dichiarazione compilata su modello relativo a diverso periodo d'imposta o non sottoscritta.

Quando è presente una causa di nullità, la dichiarazione deve considerarsi **omessa** ai fini dell'accertamento, con la conseguenza che l'Ufficio è legittimato a utilizzare presunzioni semplicissime, si applica la sanzione

più grave prevista dall'[art. 1](#), comma 1 del DLgs. 471/97 e il termine di decadenza è più ampio (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione nulla, fino al 2015, 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione nulla, a partire dal periodo d'imposta 2016).

## Si potrebbe ravvedere anche la dichiarazione nulla

Tuttavia, fermo restando il trattamento deteriore ai fini dell'accertamento, nulla osta al **ravvedimento** della dichiarazione nulla, se trasmessa nei termini.

La sanzione da ravvedere è la stessa prevista per la dichiarazione irregolare, in quanto l'art. 8 fa riferimento a tutti i vizi formali che inficiano la dichiarazione.

Su altro piano vanno considerati i rapporti tra vizio formale della dichiarazione e **infedeltà** dichiarativa, cui fa cenno il chiarimento dell'Agenzia.

Di regola, quando l'errore incide anche sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta, la sanzione per dichiarazione infedele **assorbe** quella per vizi formali.

Per questo motivo l'Agenzia ha chiarito che, in caso di infedeltà dichiarativa, l'errore sul modello di dichiarazione non può essere ravveduto pagando (solo) la sanzione di cui all'[art. 8](#) del DLgs. 471/97.

Ciò non esclude, però, che la dichiarazione, se infedele e irregolare allo stesso tempo, possa essere **emendata** ravvedendo la sanzione prevista dall'[art. 1](#), comma 2 del DLgs. 471/97, in luogo di quella prevista dall'[art. 8](#) del DLgs. 471/97 (o ravvedendo entrambe le sanzioni, qualora si ritenesse che l'utilizzo di un modello non conforme non sia assorbito dall'eventuale infedeltà dichiarativa).

Le stesse considerazioni valgono anche in caso di dichiarazione nulla, ferma restando l'equiparazione alla dichiarazione omessa in caso di accertamento.

Il chiarimento, che concerne un ente non commerciale, non affronta i **profili IVA**, che tuttavia meritano un breve cenno. Si consideri il caso di un'associazione, che non esercita attività commerciale, ma per errore chiede l'apertura della partita IVA, assoggetta all'imposta le operazioni istituzionali previste dall'[art. 4](#), comma 4, secondo periodo del DPR 633/72 e successivamente presenta la dichiarazione.

In questa ipotesi non può ritenersi possibile emendare la dichiarazione, in quanto la dichiarazione non andava presentata.

Si ritiene corretto, allora, presentare un'istanza di **rimborso** nei termini di cui all'[art. 30-ter](#) del DPR 633/72, con richiesta di annullamento della dichiarazione e chiusura della partita IVA.



# Elezioni del CNDCEC possibili ad aprile

Il ricorso che ha bloccato il voto locale non riguarda anche il Consiglio nazionale e il DLgs. 139/2005 non chiarisce a chi spetti l'elettorato attivo

/ Savino GALLO

Mentre il Consiglio nazionale è impegnato a trovare una soluzione politica allo **stallo elettorale**, con la presentazione di emendamenti che dovrebbero modificare il DLgs. [139/2005](#), si apre uno spiraglio quantomeno per le elezioni nazionali, che potrebbero essere celebrate regolarmente ad aprile.

Fino ad oggi, nell'affrontare la questione legata al ricorso contro il mancato rispetto delle quote di genere, è stata convinzione comune che l'accoglimento della richiesta di **sospensione cautelare** da parte del Consiglio di Stato producesse l'effetto di bloccare non solo le elezioni locali ma, a cascata, anche quelle nazionali.

L'assunto da cui si partiva, infatti, è che il Consiglio nazionale viene eletto dai nuovi Ordini e non da quelli uscenti, di conseguenza, non potendo i primi entrare in carica non potrebbero nemmeno votare per il prossimo CNDCEC.

Ma le cose stanno effettivamente così? Una domanda più che mai lecita stante le voci che circolano negli ultimi giorni, secondo cui entrambi gli schieramenti che si contenderanno il prossimo Consiglio nazionale sarebbero intenzionati a **depositare** le proprie **liste** entro il 12 febbraio, ovvero rispettando il termine dei 60 giorni precedenti alla data delle elezioni, al momento ancora in programma per il 13 aprile prossimo.

Secondo alcuni, potrebbe essere un modo per mettere pressione al Ministero della Giustizia in modo che assuma in tempi rapidi le decisioni necessarie per superare l'*impasse*. Secondo altri, sarebbe una **mossa politica** da parte dei diretti interessati per cristallizzare gli accordi e le alleanze all'interno dei due schieramenti ed evitare che, con l'allungamento dei tempi, qualche equilibrio possa modificarsi.

Ma al di là delle questioni di opportunità politica, bisogna chiedersi se ci sia effettivamente la possibilità di **votare** per il nuovo Consiglio nazionale **ad aprile**. Stando al quadro normativo attuale, la risposta potrebbe essere positiva.

Innanzitutto, il **ricorso** pendente dinanzi al TAR (che si pronuncerà nel merito il 14 aprile) riguarda solo il regolamento elettorale e il decreto di indizione delle elezioni locali e non anche le elezioni nazionali. Di conseguenza, la pronuncia con cui il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensione cautelare delle procedure elettorali fa riferimento solo alle votazioni locali.

Detto ciò, va ricordato che l'[art. 25](#) del DLgs. 139/2005, che disciplina le modalità di elezione del Consiglio nazionale, pur spiegando a chi spetta l'elettorato attivo, nulla dice su **quali Consigli** locali debbano esprimersi (se gli uscenti o gli entranti).

Per questo, nel 2016, il Ministero della Giustizia chiese un **parere** al Consiglio di Stato. La seconda sezione di Palazzo Spada si espresse il 14 ottobre, spiegando che sarebbe stato preferibile spostare la data delle votazioni nazionali di qualche settimana, da dicembre 2016 a gennaio 2017, in modo da permettere ai nuovi Consigli degli Ordini di insediarsi ufficialmente e poi esprimere le proprie preferenze.

Allo stesso tempo, però, tenne a sottolineare "**l'assoluta eccezionalità**" della decisione, rimandando al Ministero l'onere di "individuare per tempo accorgimenti, anche di carattere normativo, che evitino per il futuro il ripetersi di analoghe situazioni potenzialmente distorsive connesse al coincidere delle procedure elettive".

Secondo alcuni, tale dicitura non consentirebbe di estendere il parere anche alle elezioni 2021. Nonostante ciò, la scelta di far votare i nuovi Consigli è stata confermata anche per questa tornata elettorale, ma dal momento che le elezioni locali sono bloccate, si potrebbe aprire **un altro scenario** e, nel silenzio della norma, chiamare nuovamente in causa i Consigli in carica, in modo da poter rispettare le tempistiche già definite. Anche perché, nel frattempo, quegli accorgimenti invocati dal Consiglio di Stato non sono stati trovati e l'art. 25 del DLgs. 139/2005 è rimasto inalterato.

# L'attività di difesa non preclude l'iscrizione all'Albo dei CTU

Il nuovo modulo non contiene più il requisito di non esercitare attività difensiva dinanzi a organi della Giustizia tributaria per i commercialisti

/ Caterina MONTELEONE

È stato eliminato, per i professionisti che esercitano attività di difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, il divieto di chiedere l'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici.

Il CNDCEC ha infatti sottolineato ieri con un comunicato stampa che il **nuovo modulo** per la domanda di iscrizione nell'elenco speciale dei consulenti tecnici d'ufficio e dei commissari ad acta ausiliari della giustizia tributaria, pubblicato il 28 gennaio scorso sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, non contiene più il requisito di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia tributaria per i commercialisti che vorranno farne parte e sposta dal 31 gennaio al **28 febbraio** il termine di presentazione della stessa domanda agli Ordini territoriali di appartenenza.

Il comunicato stampa riguarda la procedura in atto per creare un **elenco di professionisti** che, previa domanda di iscrizione da presentare agli ordini territoriali di appartenenza, possono essere nominati dai giudici tributari per svolgere attività di consulente tecnico d'ufficio nel processo tributario.

Nell'ambito del processo tributario, i giudici possono nominare un consulente tecnico secondo quanto previsto dall'[art. 7](#) comma 2 del DLgs. 546/92 nel caso in cui per la decisione della questione controversa "occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità". Altra ipotesi in cui è prevista la nomina di un **consulente tecnico** è individuata nell'[art. 70](#) comma 7 del DLgs. 546/92 a mente del quale, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, "il collegio, se lo ritiene

opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi".

## Valgono le disposizioni di attuazione del c.p.c.

In precedenza la modulistica prevedeva che il richiedente l'iscrizione all'albo dei CTU dichiarasse di non esercitare attività di difesa dinanzi alle Commissioni tributarie. Tale dichiarazione è stata eliminata dalla modulistica, quindi possono chiedere di essere iscritti all'albo dei consulenti tecnici anche professionisti che, nell'ambito dell'attività svolta, esercitino l'attività di difesa dinanzi alle Commissioni tributarie.

L'eliminazione del divieto era stata chiesta dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che aveva sollevato **dubbi** in merito alla legittimità dello stesso, ritenendolo ingiustificato sotto il profilo normativo. Tale requisito non è, infatti, previsto dalle disposizioni che disciplinano la procedura per la nomina dei consulenti tecnici, contenuta negli artt. 13-16 delle disp. att. del codice di procedura civile, applicabili anche nel processo tributario, in forza del richiamo generale contenuto nell'art. 1 comma 2 del DLgs. 546/92.

Non è, invece, stata accolta l'altra questione sollevata dal Consiglio nazionale dei commercialisti, che aveva rilevato la mancanza di supporto normativo del requisito richiesto per l'iscrizione all'albo dei CTU e relativo alla necessità di essere **già iscritti** all'albo dei CTU del processo civile tenuto presso i tribunali.

# Comunicazioni DAC 6 senza sanzioni sino al 28 febbraio 2021

Arriva in extremis un comunicato di salvaguardia, in attesa della circolare definitiva sulla materia

/ **Gianluca ODETTO**

Con un [comunicato stampa](#) diramato nella serata di ieri, 29 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è in dirittura di arrivo la circolare sulle comunicazioni "DAC 6" nella sua versione definitiva e che, soprattutto, tale versione definitiva chiarirà che non verranno irrogate sanzioni qualora le predette comunicazioni siano effettuate entro il **28 febbraio 2021**.

A tal fine occorre brevemente richiamare i termini previsti per l'adempimento, distinguendo tra quelli a regime e quelli previsti in via transitoria nella prima fase di applicazione della normativa in esame.

Per quanto riguarda i primi, a norma dell'[art. 7](#) comma 1 del DLgs. 100/2020 (replicato dall'[art. 4.1](#) del provv. Agenzia delle Entrate n. [364425/2020](#)), gli **intermediari** sono tenuti a comunicare i dati rilevanti all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione per l'attuazione o a quello in cui è stata avviata l'attuazione, o a decorrere dal giorno seguente a quello in cui la consulenza o assistenza è stata prestata.

Come evidenziato nella bozza di circolare diramata il 28 dicembre 2020 (§ 4.3), la prima delle scadenze indicate si rivolge naturalmente agli intermediari che assumono la qualifica di "promotori", mentre la seconda si rivolge ai "fornitori di servizi". Per i **promotori**, posto che la norma menziona sia la messa a disposizione del meccanismo, sia l'avvio della relativa attuazione, i 30 giorni sono computati dal primo evento che si manifesta in senso cronologico.

Se, invece, il soggetto tenuto alla comunicazione è il contribuente, l'[art. 7](#) comma 3 del DLgs. 100/2020 pone quale termine quello di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui egli è stato informato dall'intermediario esonerato circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione a suo carico.

Le disposizioni attuative ([art. 2](#) comma 5 del DM 17 novembre 2020 e [art. 4.3](#) del provv. Agenzia delle Entrate n. [364425/2020](#)) prevedono però che la scadenza per il contribuente sia quella di 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a sua disposizione per l'attuazione o a quello in cui è stata avviata l'**attuazione**.

Le norme dovrebbero essere coordinate in modo tale per cui i termini di cui all'[art. 7](#) comma 3 del DLgs. 100/2020 dovrebbero essere osservati solo ove il contribuente assuma presso di sé gli obblighi di comunicazione in forza dell'esonero di cui può beneficiare

l'intermediario.

Per la **prima applicazione** delle nuove disposizioni sono invece previsti, in via transitoria, i seguenti termini:

- i meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 (data di entrata in vigore della direttiva 2018/822/Ue) e il 30 giugno 2020 sono comunicati entro il 28 febbraio 2021 ([art. 8](#) del DLgs. 100/2020, replicato dall'[art. 4.6](#) del provv. Agenzia delle Entrate n. [364425/2020](#));

- i dati relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 sono comunicati entro 30 giorni dal 1° gennaio 2021 ([art. 7](#) comma 4 del DLgs. 100/2020, replicato dall'[art. 4.4](#) del provv. Agenzia delle Entrate n. [364425/2020](#)).

Non è mai stato chiarito se tale ultimo termine sia da individuare nel 30 gennaio 2021 o nel 31 gennaio 2021 ma, posto che si tratta di un sabato e di una domenica, in ogni caso la scadenza "reale" dovrebbe essere **posticipata** al 1° febbraio 2021, primo giorno lavorativo successivo.

## Salvaguardia con applicazione generalizzata

In attesa di valutare il testo definitivo della circolare, si può comunque ipotizzare che il periodo di salvaguardia in cui le comunicazioni non sono sanzionabili, che si estende quindi per tutto il mese di febbraio, riguardi non solo la scadenza del 1° febbraio relativa ai termini transitori, ma anche le scadenze relative alle operazioni a regime effettuate nei primi giorni dell'anno (uno schema "**pericoloso**" messo a disposizione da un intermediario ad un contribuente, o ad una pluralità di contribuenti, nei primi giorni di gennaio del 2021 dovrebbe infatti essere oggetto di comunicazione nei primi giorni di febbraio del 2021 medesimo).

La *ratio* della previsione del periodo di salvaguardia dovrebbe, infatti, essere quella di tutelare tutti i soggetti interessati in un periodo in cui, vista anche la complessità e la novità della materia, mancano tuttora **istruzioni certe** al riguardo.

Esaurito il periodo in questione, per l'omessa comunicazione delle informazioni in esame verrà irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'[art. 10](#) comma 1 del DLgs. 471/97 (da 2.000 a 21.000 euro), aumentata della metà; se, invece, le informazioni sono fornite in modo incompleto o inesatto, la stessa sanzione "base" è ridotta della metà.

# Per il 2021 CIG COVID-19 senza contributo addizionale

L'INPS fornisce le prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande di trattamenti di integrazione salariale

/ Luca MAMONE

L'art. 1 comma 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) riconosce ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, la possibilità di richiedere i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) di cui agli artt. 19-22-*quinquies* del DL [18/2020](#) (c.d. decreto "Cura Italia"), per una durata massima di 12 settimane. Tali settimane di trattamenti salariali sono collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, per i trattamenti di CIGO, ovvero tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

Invece, per quanto concerne il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), la legge di bilancio 2021 prevede la concessione del trattamento medesimo per sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di **90 giorni**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.

Con riferimento a queste misure è intervenuto l'INPS con il messaggio n. [406/2021](#), pubblicato ieri, fornendo le prime indicazioni operative per la trasmissione delle **domande** di accesso ai trattamenti di integrazione salariale in questione.

Preliminarmente, l'Istituto previdenziale, dopo aver ricordato che le predette misure hanno come destinatari i lavoratori in forza al 1° gennaio 2021 presso le aziende richiedenti, osserva che diversamente da quanto precedentemente stabilito dal DL [104/2020](#) (decreto "Agosto") e dal DL [137/2020](#) (decreto "Ristori"), l'[art. 1](#) comma 300 della L. 178/2020 non prevede l'obbligo del versamento di un contributo addizionale per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge di bilancio 2021.

Ciò premesso, l'Istituto previdenziale comunica la pronta disponibilità, sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), dei **servizi telematici** per la trasmissione delle istanze che, in relazione alla previsione contenuta nella legge di bilancio 2021, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021.

Con l'occasione, l'INPS ha introdotto le nuove **causali** "COVID 19 L. [178/20](#)", per richiedere le nuove 12 settimane di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga, nonché "CISOA L. [178/20](#)" per le domande di concessione del

trattamento di Cassa integrazione speciale operai agricoli. Si precisa che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall'avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto delle autorizzazioni relative alle **6 settimane** di CIG COVID-19 richieste ai sensi dell'[art. 12](#) del DL 137/2020 (decreto "Ristori").

Con riferimento alla CIG in deroga, l'INPS ricorda che possono trasmettere le domande come "**deroga pluri-localizzata**" esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro, mentre tutti gli altri, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come "deroga INPS".

L'Istituto sottolinea, altresì, che le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole **unità produttive**, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso di gestione semplificato, già illustrato dall'INPS con il messaggio n. [2328/2020](#). Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi, tranne nei casi in cui la domanda di CIG in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, i lavoratori a domicilio).

L'ultima parte del messaggio è dedicata invece ai **termini** di presentazione delle domande di integrazione salariale indicati nella legge di bilancio 2021, fissati entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In particolare, si ricorda che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande in questione è fissato entro la fine del mese **successivo** a quello di entrata in vigore della L. [178/2020](#), avvenuta in data 1° gennaio 2021.

In altri termini, spiega l'INPS, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, il termine rimane il **28 febbraio 2021**.

Sul punto, l'Istituto precisa che tali termini decadenziali non devono intendersi in modo **assoluto** poiché operano solo in merito al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta.

In pratica, laddove l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà solo il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulta scaduto, consentendo un accoglimento **parziale** per il periodo residuo ancora nei termini di legge.

# Opposizione e revocatoria della scissione concorrono

La Cassazione ribadisce la praticabilità dell'azione revocatoria della scissione, anche alla luce della posizione assunta dalla Corte di Giustizia Ue

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, con la sentenza n. [2153](#), depositata ieri, dopo avere atteso l'intervento in materia della Corte di Giustizia Ue, direttamente rilevante sulla decisione, conferma la concorrente ammissibilità dell'**opposizione** alla scissione, ex [art. 2503](#) comma 2 c.c. (richiamato per la scissione dall'[art. 2506-ter](#) comma 5 c.c.), e dell'azione revocatoria (o *actio pauliana*), ex [artt. 2901](#) c.c. e [66](#) del RD 267/1942, non ostando all'esercizio di questa azione né il sistema endoprocedimentale, che prevede la possibilità di opposizione preventiva all'efficacia dell'atto pubblico di scissione, né la previsione di **solidarietà** limitata ai valori patrimoniali trasferiti disposta a favore del creditore, né la **preclusione delle impugnazioni** di invalidità dell'atto di scissione dopo che è stata eseguita l'ultima iscrizione nel Registro delle imprese.

Si ricorda che la possibilità di esercitare l'azione revocatoria della scissione è già stata ammessa dall'ordinanza n. [31654/2019](#) della Cassazione ed è stata reputata soluzione **compatibile** con il diritto dell'Unione europea dalla attesa sentenza della Corte di Giustizia Ue 30 gennaio 2020, relativa alla causa [C-394/18](#).

Innanzitutto, osserva ora la Suprema Corte, non è possibile escludere l'azione revocatoria da parte del singolo creditore in ragione della non configurabilità, neppure astrattamente, di un *eventus damni*, soprattutto quando, come nel caso di specie, nella parte di patrimonio della società scissa trasferito alla beneficiaria siano compresi **beni immobili**. Ciò vale anche con riguardo alla previsione di **responsabilità solidale** delle società intervenute nella scissione sancita dall'[art. 2506-quater](#) comma 3 c.c.

Neppure l'incompatibilità dell'esercizio dell'*actio pauliana* da parte del creditore della società scissa sarebbe da collegarsi alla previsione secondo cui, una volta perfezionato il procedimento di scissione, l'invalidità dell'atto non può essere pronunciata, restando salvo soltanto il diritto al **risarcimento del danno** eventualmente subito da soci o da terzi (ex [artt. 2504-quater](#) e [2506-ter](#) comma 5 c.c.). Tale previsione, infatti, configura una sorta di sanatoria degli eventuali vizi formali o sostanziali del procedimento di scissione, tali da inficiare la **validità** dell'atto finale di scissione, ponendo un limite cronologico entro il quale può essere esperita l'azione di accertamento delle nullità, venendo, quindi, a operare su un piano diverso da quello dell'*actio pauliana*, che incide, invece, sull'**efficacia** dell'atto, a vantaggio del solo creditore che abbia agito tramite azione revocatoria.

Inoltre, quanto al profilo **funzionale**, non è ritenuta ravvisabile alcuna sovrapposizione della tutela revocato-

ria con l'opposizione alla scissione cui è legittimato il creditore sociale, ai sensi dell'art. 2503 comma 2 c.c. (richiamato per la scissione dall'art. 2506-ter comma 5 c.c.).

L'opposizione del creditore sociale, infatti, a differenza dell'azione revocatoria, è una misura – riservata, peraltro, soltanto al creditore sociale che vanti un diritto insorto **"anteriamente"** alla deliberazione assembleare e alla stipula dell'atto di scissione – avente natura **preventiva**, in quanto è diretta a impedire – e non a revocare – l'efficacia dell'atto di scissione, e si pone come rimedio interinale, venendo a sospendere l'attuazione dell'operazione fino alla decisione giudiziale (salvo che il Giudice ritenga, in via cautelare, di deliberare l'assenza di un pregiudizio arrecato al creditore ex [art. 2445](#) comma 4 c.c.) o fino al compimento degli atti idonei a salvaguardare il creditore. Si paralizza, così, qualsiasi effetto dell'atto di scissione o, secondo taluni, della delibera assembleare di approvazione del progetto di scissione, senza tuttavia che la legge riconnetta altra conseguenza alla mancata proposizione dell'opposizione nel termine di decadenza previsto, se non quella del definitivo consolidamento della "validità" dell'atto di scissione, lasciando, comunque, aperta la strada del successivo risarcimento del danno.

L'azione revocatoria, invece, svolge una funzione **ripristinatoria** della garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore, di cui si può avvalere non soltanto il creditore anteriore al compimento dell'atto pregiudizievole, ma anche quello **successivo**, quando l'atto sia stato oggetto di accordo fraudolento. Questa azione, quindi, interviene ad atto dispositivo ormai compiuto – perfetto ed efficace – e presuppone un comportamento illecito del debitore, scientemente compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie, che può realizzarsi mediante l'atto di scissione anche attraverso la scelta di criteri di valutazione dei valori patrimoniali trasferiti non corretti, in quanto incidenti sulla effettiva consistenza della garanzia patrimoniale di ciascuna società. Di conseguenza, conclude la Cassazione, dal momento che non è da ravvisare una assoluta e completa sovrapposibilità dei rimedi tale da far ritenere che l'azione revocatoria sia stata calata, attraverso il mezzo dell'opposizione, nel sistema del diritto societario, e dato che non è ravvisabile una relazione di **"genere a specie"** tra i due rimedi, deve concludersi che il sistema dell'opposizione non può considerarsi **né sostitutivo, né preclusivo** dell'utilizzo degli altri mezzi di tutela e delle altre azioni previsti dall'ordinamento a garanzia del creditore (e, quindi, anche del creditore sociale).



# Minimale giornaliero per i lavoratori dipendenti ancora a 48,98 euro

Invariato anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile a 103.055,49 euro

/ Daniele SILVESTRO

L'INPS, con la circolare n. [10](#) pubblicata ieri, comunica, relativamente all'anno **2021**, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

In particolare, facendo seguito alla comunicazione dell'ISTAT, che ha fissato nella misura pari al **-0,3%** l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) tra la media dell'anno 2020 e la media dell'anno 2019, l'Istituto previdenziale **conferma** per l'anno 2021 la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera, nonché degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, stabilita per l'anno 2020. Pertanto, diversamente dalla scorsa annualità, non sono necessarie operazioni di regolarizzazione relativamente al mese di gennaio 2021.

I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2021, si attestano nella stessa misura stabilita per l'anno 2020, vale a dire **48,98 euro** (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2021, pari a 515,58 euro mensili).

Con riguardo al minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere, l'INPS conferma l'importo fissato per il 2020, pari a **27,21 euro** su base giornaliera.

Per quanto riguarda gli equipaggi delle **navi da pesca** ex L. [413/84](#), l'Istituto afferma che il limite minimo di

retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi rimane fermo a 27,21 euro per l'anno 2021. Mentre, per i soci delle cooperative della piccola pesca (di cui alla L. [250/58](#)), il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, per l'anno 2021, l'importo della retribuzione convenzionale è fissato in **680 euro** mensili (27,21 x 25 giorni).

Per i lavoratori **part time** è previsto uno specifico procedimento per determinare il minimale di retribuzione oraria applicabile; nel dettaglio, si moltiplica l'importo di 48,98 euro per il numero di giorni alla settimana, dividendo poi il tutto per le ore settimanali. Ad esempio, nel caso di un orario normale di 36 ore settimanali, articolate su 5 giorni, la retribuzione minima oraria sarà pari a 6,80 euro (48,98 euro x 5/36).

Con riguardo alla quota di contribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% ex [art. 3-ter](#) del DL 384/92, rimane invariata la prima fascia di retribuzione pensionabile annua, la quale risulta pari a **47.379 euro** (3.948,25 euro su base mensile).

Confermato anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'[art. 2](#) comma 18 della L. 335/95, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo; pertanto, l'importo per il 2021 risulta pari a **103.055,49 euro** (arrotondato a 103.055 euro).

Si segnalano, infine, la conferma sia del limite di retribuzione per l'accredito dei contributi **obbligatori e figurativi** sia l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ex [art. 78](#) del DLgs. 151/2001.

# Confermati i minimali e massimali INPGI dei giornalisti dipendenti

L'Istituto si adegua alle indicazioni INPS e riconosce la decontribuzione Sud sulla tredicesima solo per i ratei di ottobre, novembre e dicembre 2020

/ Daniele SILVESTRO

Con la circolare n. [1/2021](#), l'INPGI ha provveduto a comunicare gli importi dei **minimali** e **massimali** retributivi e contributivi valevoli per l'anno 2021 e relativi alla gestione sostitutiva dell'Assicurazione generale obbligatoria dei giornalisti con contratto di lavoro subordinato, nonché gli importi minimi dovuti da coloro che versano la contribuzione volontaria, fornendo altresì chiarimenti sulla c.d. "decontribuzione Sud".

Si ricorda che l'INPGI costituisce l'ente di previdenza **sostitutivo dell'AGO** al quale il giornalista dipendente deve essere necessariamente iscritto. Ai sensi dell'[art. 76](#) della L. 388/2000, l'azienda interessata ha infatti l'obbligo di aprire le posizioni presso tale ente e iscrivervi il lavoratore qualora l'attività lavorativa sia riconducibile a quella professionale giornalistica, a prescindere dal CCNL applicato e dall'inquadramento aziendale.

Ciò premesso, l'INPGI, facendo seguito al comunicato dell'ISTAT, il quale ha fissato nella misura del **-0,3%** l'indice di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l'anno 2019 e il 2020, conferma gli importi dei minimali retributivi previsti per il 2020 e indicati con la circ. n. [1/2020](#).

Nel dettaglio, i minimali retributivi previsti dall'[art. 7](#) del DL 463/1983, convertito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non sono rivalutati e risultano pertanto nelle seguenti misure: **48,98 euro**, il minimale di retribuzione giornaliera di legge; **1.273 euro**, il minimale di retribuzione mensile di legge.

Confermata per l'anno 2021 anche la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l'aliquota aggiuntiva dell'1% (posta a carico del dipendente), prevista dall'[art. 3-ter](#) della L. [438/1992](#), nella misura pari a 46.184 euro (importo pari alla 1° fascia di retribuzione pensionabile di cui all'[art. 7](#) del Regolamento INPGI). Tale importo, rapportato a 12 mesi, è pari a 3.849 euro. Il versamento del contributo ha cadenza **mensile**, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero all'atto di cessazione del rapporto di lavoro se interviene in corso d'anno. Con riguardo al congedo riconosciuto per l'**assistenza ai familiari** portatori di handicap grave, la circolare in commento ricorda che dal 1° maggio 2011 l'autorizzazione e il pagamento dell'indennità economica ai giornalisti dipendenti rientra nelle competenze dell'INPS. Su richiesta del lavoratore, l'INPGI provvede solo all'accredito della contribuzione figurativa.

Sul punto, vengono confermati anche gli importi massimali della retribuzione figurativa: 36.645,01 euro, per quello annuo; 100,40 euro, per quello giornaliero.

La circolare in commento si sofferma anche sul **massimale imponibile IVS**. Limitatamente ai soli giornalisti privi di anzianità contributiva pregressa, che si iscrivano all'Istituto a far data dal 1° gennaio 2017, è adottato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'[art. 2](#) comma 18 della L. 335/1995 che, per l'anno 2021, risulta pari a **103.055,49 euro** (arrotondato a 103.055 euro). Tale massimale trova applicazione per la sola aliquota pensionistica IVS, compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1%.

Invariato anche il minimale retributivo per l'accredito dei contributi ai fini del **diritto** alle prestazioni pensionistiche, di cui all'[art. 7](#) comma 1 della L. [638/1983](#). Pertanto, potranno essere accreditati nell'anno 2021 tanti contributi settimanali quante risulteranno essere le settimane retribuite, o riconosciute figurativamente, sempreché per ognuna di esse risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente una retribuzione non inferiore a 206,23 euro.

In merito alla contribuzione volontaria, per i giornalisti già ammessi al versamento il contributo dovuto all'INPGI nell'anno 2021 non viene adeguato, per cui l'importo minimo resta fissato a **900 euro mensili**.

Infine, la circolare in commento si sofferma sull'agevolazione prevista dall'[art. 27](#) del DL 104/2020, c.d. "decontribuzione Sud" e, in particolare, sull'applicabilità alla **tredicesima mensilità**. Conformandosi alle indicazioni fornite dall'INPS con il messaggio n. [72/2021](#), l'INPGI afferma che l'esonero del 30% può trovare applicazione anche sulla tredicesima mensilità, ma limitatamente ai ratei maturati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

I datori di lavoro che avessero calcolato il beneficio contributivo sull'intera tredicesima mensilità, potranno **rideterminare** l'importo spettante e **restituire** la somma riferita ai ratei maturati nel periodo gennaio-settembre 2020 nelle denunce di competenza gennaio e febbraio 2021.

Con riguardo alla "decontribuzione Sud" prevista per i periodi successivi al **1° gennaio 2021**, l'INPGI fornirà apposite istruzioni, sottolineando che, per le aziende che usufruissero dell'agevolazione già dalla mensilità di gennaio 2021, il beneficio sarà considerato attribuito con riserva di ripetizione.

# Il Fondo monetario internazionale aggiorna le previsioni

La correzione più saliente riguarda il sorpasso del Pil Usa su quello dell'Eurozona nell'anno in corso; scarsi gli effetti sui tassi europei

/ Stefano PIGNATELLI

È stata anche la settimana di Davos e dell'aggiornamento delle previsioni del Fondo monetario internazionale (FMI). In generale le stime e i dati macro sono attesi con spasmodico interesse per capire come sarà l'uscita dalla crisi; si constata tuttavia che stanno tornando a essere **poco "market mover"** visti i lockdown parziali o totali in alcuni Paesi che rendono meno attendibili le previsioni e gli indici di fiducia.

Emerge che il ritorno alla normalità e a livelli pre crisi si sta spostando in avanti. Le stime del FMI hanno un carattere in comune con quelle di fine anno di Fed e Bce: revisione al **ribasso** delle stime sul **Pil Ue per il 2021** (da 5,2% a 4,2%) e rialzo per quelle sul 2022 (da 3,1% a 3,6%). Per gli **Usa** revisione al **rialzo** per il **2021** (da 3,1 a 5,1%) e ribasso su quelle 2022 (da 2,9% a 2,5%).

Per quanto riguarda l'Italia il Pil è visto al **3%** quest'anno e al **3,6%** il prossimo, anno in cui dovremmo agganciare la crescita europea (seguì tassi e valute su [www.aritma.eu](http://www.aritma.eu)).

Praticamente **nullo** l'impatto sui tassi dell'aggiornamento delle previsioni del FMI.

Sui tassi europei e in genere sui tassi internazionali agiscono/agiranno **fattori contrapposti**. I timori sui rallentamenti della campagna vaccinale e sui nuovi ceppi COVID con lockdown in atto in alcuni Paesi e la disponibilità delle banche centrali a mantenere condizioni monetarie estremamente accomodanti potrebbe-

ro spingere i Bund ancora verso il basso (10 anni a -0,50%; obiettivi possibili a -0,65%).

Al rialzo potrebbe agire la significativa ripresa attesa 2021-2022, il rialzo dell'inflazione Usa e alcuni segnali da parte di banche centrali insofferenti a voler iniziare a ritirare gradualmente gli stimoli monetari.

Il riferimento è alla **Cina** dove i tassi del denaro a breve continuano a salire oltre il tetto del corridoio dei tassi di interesse della banca centrale e ciò fa pensare che si vada verso una stretta da parte della PboC (Banca centrale cinese).

In **Giappone** i verbali dell'ultima riunione della BoJ, mostrano come alcuni membri comincino a porsi un problema di moderazione, dopo anni di espansione monetaria sfrenata.

---

## Neanche l'aumento della volatilità ha condotto a significative variazioni

---

In settimana l'indice Vix della **volatilità** è salito ai massimi da novembre; le banche centrali comunque vigilano attentamente ed è difficile che accettino supinamente un pericoloso aumento della volatilità.

Uno storno pesante dei mercati e ancor peggio la percezione di un'inversione di trend avrebbe effetti molto negativi sui consumi e sulla crescita globale.

## Nuova proroga per l'invio delle cartelle

Nel corso della riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo DL contenente disposizioni di **proroga** di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come riporta il comunicato stampa di Palazzo Chigi, il testo

prevede l'ulteriore differimento, dal 31 gennaio al **28 febbraio 2021**, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli **altri atti tributari** elencati dall'[art. 157](#) del DL 34/2020.

## Pronto il modello CNM 2021 per la tassazione di gruppo

Con il [provvedimento](#) pubblicato ieri, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2021", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2021 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Il modello CNM deve essere presentato in applicazione dell'[art. 122](#) del TUIR, per il quale "la **società o ente controllante** presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo".

Il modello CNM deve essere utilizzato:

- dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di **imprese controllate residenti** e di stabili organizzazioni di imprese controllate **non residenti** ("consolidato nazionale"), compilan-

do, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS;

- dai soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("**consolidato mondiale**"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK e CS.

Inoltre, secondo il comma 1 dell'[art. 9](#) del DM 1° marzo 2018 (attuativo della disciplina sul consolidato fiscale) è previsto che il consolidante calcoli il reddito complessivo globale apportando le variazioni di cui agli [artt. 96, 124 e 125](#) del TUIR alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione.

A questi fini, in linea generale deve essere compilato il **quadro NF** del modello CNM.

Anche per il 2021, il modello di dichiarazione CNM deve essere presentato dalla società o ente controllante all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno dell'**undicesimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.

## Sospensione feriale dei termini anche per le opposizioni a ordinanza-ingiunzione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. [2145](#), pubblicata ieri, 29 gennaio 2021, hanno affermato il principio di diritto secondo cui la **sospensione** dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall'[art. 3](#) della L. 742/69, si applica anche alle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione che abbiano a oggetto **violazioni** concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, igiene sui luoghi di lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

Tali controversie, seppur regolate dal rito del lavoro per effetto dell'[art. 6](#) del DLgs. 150/2011, non rientrano, precisano i giudici, tra quelle indicate dagli [artt. 409 e 442](#) c.p.c., alle quali non si applica per legge la sospensione feriale dei termini.

La sospensione dei termini processuali non dipende infatti dal rito applicabile, ma dal rapporto sostanziale sotteso alla controversia, che nelle predette ipotesi è il **rapporto sanzionatorio** e non il rapporto di lavoro.

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite danno così continuità all'orientamento già espresso con la sentenza n. [63/2000](#), con cui era stato evidenziato che la causa di opposi-

zione a ordinanza-ingiunzione è un giudizio d'impugnazione di un atto della amministrazione che tende all'**accertamento negativo** della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione stessa, oggetto che non muta in riferimento alle opposizioni a ingiunzioni per il pagamento di sanzioni in materia di lavoro e previdenza.

Pertanto, per valutare la **tempestività** dell'impugnazione avverso la sentenza resa per effetto dell'opposizione a una ordinanza con cui sia stato ingiunto il pagamento di una sanzione per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della sospensione feriale dei termini processuali.

Si evidenzia, tuttavia, che la sospensione dei termini è esclusa in relazione alle controversie per **omissione** totale o parziale del versamento dei contributi e premi o legate agli obblighi contributivi in quanto, in tali ipotesi, è indubbio il legame con il rapporto di lavoro, incidendo l'inadempimento degli obblighi contributivi sul diritto del lavoratore alla integrità della sua posizione previdenziale.

## Dati dei fringe benefit e delle stock option da comunicare all'INPS entro il 22 febbraio

Con il messaggio n. [416](#) pubblicato ieri, l'INPS fornisce indicazioni ai datori di lavoro circa le tempistiche da rispettare per la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati, a titolo di **fringe benefit** e **stock option**, al personale cessato dal servizio nel corso del 2020.

Si ricorda che l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a effettuare le operazioni di **conguaglio fiscale** di fine anno e a trasmettere le relative Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate.

Al fine di consentire all'INPS di effettuare tempestivamente tali adempimenti, i datori di lavoro sopra indicati dovranno inviare telematicamente entro e non oltre il **22 febbraio 2021** i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d'imposta 2020 al personale cessato dal servizio durante l'anno 2020.

Sotto il profilo operativo, è necessario utilizzare l'applicazio-

ne "**Comunicazione Benefit Aziendali**", accessibile al seguente percorso: "Servizi on line", "Aziende, consulenti e professionisti", "Servizi per le aziende e consulenti".

All'interno della sezione sarà possibile scegliere tra: **acquisizione** di una singola comunicazione; gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza; **invio** di un file predisposto in base a criteri predefiniti; ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare; visualizzazione del manuale di istruzioni.

Viene inoltre sottolineato che i flussi che perverranno tardivamente non potranno essere inseriti nel conguaglio fiscale di fine anno, ma saranno oggetto di **rettifiche** delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.